

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

“S. MATTEO” - Salerno

Proemio

L'attuale Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Matteo” dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, venne eretto nel 1968 da S.E. Mons. Demetrio Moscato per promuovere e approfondire la conoscenza della dottrina cattolica, e con l'intento di innervare il tessuto sociale di animazione cristiana.

Nel 1972 l'Istituto venne annesso allo Studentato Teologico presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Salerno.

Nel 1974 l'Istituto venne affidato all'Ufficio Catechistico Diocesano per rispondere all'esigenza di una specifica formazione di corresponsabili pastorali, vedendo nel 1975 il riconoscimento della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale con l'affiliazione ad essa.

Nel 1983 S.E. Mons. Guerino Grimaldi diede una rinnovata fisionomia all'Istituto ponendolo alle dirette dipendenze dell'Ordinario Diocesano, che ne divenne il Moderatore, con lo scopo di organizzare una “lectura Evangelii” nel periodo quaresimale e soprattutto curare i rapporti con l'Università statale, nel costante sforzo di accrescere la propria esperienza culturale e accademica diffondendo con sempre più affinata scientificità la dottrina cattolica.

Il 15 luglio 1986, con decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, veniva eretto con finalità accademiche, nella città di Salerno, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose.

Dal 1989 è iniziata l'attività accademica dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose con la sponsorizzazione della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale.

Il 16 ottobre 2002 il Consiglio d' Istituto, presieduto dal Moderatore S. E. Mons. Gerardo Pierro, avviava su richiesta della Congregazione dell'Educazione Cattolica il rinnovo del proprio Statuto.

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose si è impegnato nel progetto di riordino dei *curricula* in ottemperanza alla nota normativa della Congregazione per l'Educazione Cattolica, adottando un piano di studi accademico strutturato in un triennio e un seguente biennio

DALLO STATUTO

TITOLO I

Nome, finalità e sede dell'Istituto

Art. 1 – Nome, natura e finalità

1. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) "S. Matteo" di Salerno, è un'Istituzione accademica ecclesiastica eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (CEC) in data 15/01/2008, prevista dal Codice di Diritto canonico (can. 821), regolata dall'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 28 giugno 2008 e collegata alla Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale (PFTIM), che ha la responsabilità accademica dell'Istituto e conferisce, mediante lo stesso Istituto, i gradi accademici di *Laurea in Scienze Religiose* (corrispondente al Baccalaureato in Scienze Religiose secondo la denominazione ecclesiastica) e la *Laurea Magistrale in Scienze Religiose* (corrispondente alla Licenza in Scienze Religiose secondo la denominazione ecclesiastica). L'Istituto è promosso e gestito dall'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.
2. In quanto istituzione accademica, l'ISSR persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere e approfondire con metodo scientifico, la conoscenza e lo studio della divina Rivelazione cristiana e di quanto ad essa è collegato con l'ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze delle religioni, in dialogo interdisciplinare con la cultura contemporanea;
 - b) contribuire all'evangelizzazione nel contesto pastorale della Chiesa locale;
 - c) curare la formazione teologica e la qualificazione degli operatori pastorali, con particolare riferimento ai candidati al Diaconato permanente e alla ministerialità istituita, nonché ai formatori impegnati in vari servizi ecclesiali;
 - d) qualificare professionalmente gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pre-universitarie di ogni ordine e grado, cooperare al loro aggiornamento mediante corsi, seminari di studi, ricerche e progetti mirati;
 - e) offrire un'esposizione organica e approfondita della dottrina cattolica a quanti sono aperti alla ricerca della Verità e desiderano confrontarsi con il dato cristiano.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede nella città di Salerno in via Bastioni, 6.

Art. 7 – La Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia meridionale (PFTIM)

1. La Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia meridionale, a cui l'ISSR è collegato è garante presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica (CEC) del livello accademico – scientifico dell'Istituto e della idoneità del medesimo al raggiungimento delle sue finalità, rilasciando a proprio nome i titoli accademici.

I Docenti

Art. 18 – Vari ordini di Docenti

1. I docenti dell'ISSR, di qualsiasi categoria, devono distinguersi per l'idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'Istituto. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.
2. Coloro che insegnano nell'ISSR devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*.
3. I docenti si dividono in *stabili*, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, e *non stabili*, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale:
 - a) i docenti *stabili* possono essere *ordinari* o *straordinari*;
 - b) i docenti *non stabili* possono essere *incaricati*, *assistenti* o *invitati*.
 - c) i docenti *invitati* sono coloro che, pur insegnando come *stabili* in altri centri e Istituti accademici, vengono chiamati a svolgere un ruolo di docenza presso l'ISSR.

Gli Studenti

Art. 30 – Vari ordini di studenti

1. L'ISSR è aperto a tutti i fedeli cattolici – laici e religiosi – che, forniti di regolare attestato, idonei per la condotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose.
2. Gli studenti possono essere *ordinari*, *straordinari*, *uditori*, *ospiti* e *fuori corso*.
3. *Ordinari* sono quelli che, in possesso del prescritto titolo di studio, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte, superano i relativi esami prescritti, per il conseguimento dei titoli di Laurea in Scienze Religiose (corrispondente al Baccalaureato in Scienze Religiose secondo la denominazione ecclesiastica) e Laurea Magistrale in Scienze Religiose (corrispondente alla Licenza in Scienze Religiose secondo la denominazione ecclesiastica).
4. *Straordinari* sono gli studenti che frequentano tutti i corsi o una buona parte di essi con relativo esame ma mancano del prescritto titolo di studio per il conseguimento del grado accademico.
5. *Uditori* o *Ospiti* sono coloro che con il consenso del Direttore sono ammessi a frequentare qualche corso o speciali curricula di studio, sostenendone eventualmente l'esame.

Art. 31 – Condizione per l'ammissione degli studenti ordinari

1. Possono essere iscritti come studenti ordinari al ciclo per il conseguimento della Laurea in Scienze Religiose coloro che:
 - a) hanno conseguito il titolo di studio valido per l'iscrizione alle Università statali;
 - b) risultano idonei per condotta morale attestata per le persone di vita consacrata dal competente superiore, per i Laici dal proprio Parroco o da altro Presbitero.
2. Possono essere iscritti come studenti ordinari al ciclo per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose coloro che risultano in possesso della Laurea in Scienze Religiose.

3. Gli studenti iscritti come ordinari presso l'ISSR non possono contemporaneamente iscriversi ad altre Università statali o private, o ad altri Istituti accademici ecclesiastici.

Art. 32 – Condizioni per l'ammissione degli studenti straordinari

1. Possono essere iscritti come studenti straordinari coloro che:
 - a) pur privi del suddetto titolo di ammissione all'Università civile o perché non aspiranti al grado accademico, a giudizio del Direttore, dimostrino l'idoneità a frequentare i corsi dell'Istituto, senza poter conseguire i gradi accademici, ma solo avendo diritto a semplici Attestati di frequenza;
 - b) risultino idonei per condotta morale attestata per le persone di vita consacrata dal competente superiore, per i Laici dal proprio Parroco o da altro Presbitero.
2. Gli studenti straordinari che, *in itinere*, entrino in possesso del titolo richiesto per l'iscrizione come studenti ordinari possono inoltrare istanza per il passaggio a studente ordinario, richiedendo l'omologazione dei corsi frequentati e degli esami sostenuti.
3. Il passaggio da studente straordinario ad ordinario viene deliberato dal Direttore una volta acquisiti:
 - a) il parere favorevole e motivato della Commissione di riconoscimento e omologazione, composta da due docenti e quella del Consiglio d'Istituto riunito nella sola componente docente;
 - b) la specifica approvazione da parte della PFTIM.

Art. 33– Condizioni per l'ammissione degli studenti uditori o ospiti

1. Possono essere iscritti a seguire alcuni corsi come uditori o ospiti coloro che:
 - a) dimostrino di possedere almeno una formazione adeguata a tale scopo;
 - b) risultano idonei per condotta morale attestata per le persone di vita consacrata dal competente superiore, per i Laici dal proprio Parroco o da altro Presbitero.
 - c) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Gli studenti *uditori* sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico dell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza. Gli studenti *ospiti* sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico dell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.
3. Gli studenti uditori o ospiti che, in possesso del titolo prescritto, chiedono di iscriversi come ordinari o straordinari, possono ottenere la convalida dei corsi già frequentati e degli eventuali esami sostenuti.
4. Il passaggio da *uditore* o *ospite* a *straordinario* o *ordinario* viene deliberato dal Direttore una volta acquisiti:
 - a) il parere favorevole e motivato della Commissione di riconoscimento e omologazione, composta da due docenti e quella del Consiglio d'Istituto riunito nella sola componente docente;
 - b) la specifica approvazione da parte della PFTIM.

Art. 34 – Gli studenti “fuori corso”

1. Gli studenti *fuori corso* sono quelli che, iscritti in qualità di *ordinari* o *straordinari*, non hanno completato gli esami e le prove richieste dal piano di studio prescelto entro i semestri previsti.
2. La durata dell'iscrizione come *fuori corso*, la decadenza dagli studi, l'eventuale reiscrizione sono determinati dal Regolamento.

Art. 35 – Riconoscimento degli studi compiuti altrove

1. Gli studenti provenienti da Istituti Superiori di Scienze Religiose eretti accademicamente dalla CEC o da Istituti universitari ecclesiastici o statali, possono chiedere, presentando la relativa documentazione, il riconoscimento degli studi compiuti presso i predetti Istituti e la convalida degli esami sostenuti.
2. Le istanze per l'omologazione dei corsi e la convalida degli esami dovranno essere indirizzate al Direttore dell'Istituto, secondo le modalità previste nel Regolamento.
3. Le richieste di riconoscimento saranno valutate dall'apposita Commissione di riconoscimento ed omologazione, eletta dal Consiglio di Istituto e presieduta dal Direttore, la quale procede ai riconoscimenti e alle omologazioni attenendosi ai criteri previsti dalla Facoltà, conformemente alle normative emanate dalla CEC.
4. Il riconoscimento viene concesso, secondo le modalità previste dal Regolamento.

L'ordinamento degli studi

Art. 38 – Principi generali

1. L'ISSR mira ad offrire agli studenti una adeguata conoscenza della Teologia, dei suoi necessari presupposti in filosofia e complementi nella scienza umana e della religione. Il curriculum degli studi si caratterizza per scientificità, organicità e completezza dei contenuti teologici.
2. L'insegnamento delle discipline filosofiche e delle scienze umane tende a promuovere una autentica conoscenza dell'uomo, della sua dignità, delle sue radici religiose, dei suoi problemi e delle sue speranze.
3. L'insegnamento teologico introduce lo studente ad una progressiva conoscenza del mistero di Cristo. Esso ha come anima lo studio della Sacra Scrittura, letta alla luce della tradizione viva della Chiesa.
4. Nell'insegnamento teologico si ha cura di armonizzare le conoscenze sistematiche con le necessità pastorali, soprattutto nella Chiesa particolare, e di ricercare le forme più adeguate per l'inculturazione del messaggio cristiano.
5. Gli studenti sono introdotti all'uso degli strumenti, dei criteri e metodi del lavoro teologico, e al confronto con gli altri saperi.

Art. 39 – Il curriculum degli studi

1. L'ISSR offre un curriculum di studi della durata di cinque anni:
2. La titolazione dei gradi accademici viene determinata nel modo seguente: dopo il primo triennio, *Laurea in Scienze Religiose*; dopo il biennio di specializzazione, *Laurea Magistrale in Scienze Religiose*. Nel diploma si indicherà con chiarezza l'equivalenza con i gradi accademici previsti a livello universale (*Baccalaureato in Scienze Religiose* per il primo ciclo e *Licenza in Scienze Religiose* per il secondo ciclo).
3. Il piano di studio del triennio si articolerà in maniera tale che al titolo conclusivo corrisponda il carattere di *introduzione pensata e critica* alla fede cristiana nella sua integralità.
4. Il biennio di articola in due indirizzi specialistici: *pedagogico-didattico* e *pastorale-catechetico-liturgico*. Possono essere attivati ulteriori indirizzi di specializzazione.
5. Nel biennio vengono trattate soprattutto le discipline caratterizzanti l'indirizzo specialistico in modo tale che al titolo conclusivo di *Laurea Magistrale in Scienze Religiose* corrisponda la completezza del percorso.

Art. 40 – Il curriculum accademico

1. Il piano di studi per il conseguimento del Diploma in *Scienze Religiose* prevede, secondo il metodo tradizionale di calcolo, un curriculum triennale di sei semestri, di almeno 105 crediti (35 all'anno) pari a 1260 ore dedicate alle lezioni e ai seminari (210 ore a semestre = 17-18 ore settimanali per sei semestri di dodici settimane). Un credito corrisponde ad un'ora settimanale di lezione. I crediti calcolati secondo il sistema europeo degli ECTS, per il quinquennio “ devono essere normalmente 300, comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini”. Secondo il metodo di calcolo in ECTS-CFU, il curriculum triennale prevede 180 crediti, (60 per anno) pari a 1440 ore. Ogni credito formativo corrisponde a circa 25 ore d'impegno dello studente, così ripartite: 7/8 ore di frequenza a lezioni frontali; 14/16 ore di lavoro personale; 2/3 ore d'impegno nel contesto di esami.
2. Il piano di studi del triennio prevede per tutti lo studio delle discipline filosofiche, teologiche, delle scienze umane, di una lingua straniera e la partecipazione a tre seminari. Le discipline si dividono in fondamentali, opzionali, seminari, così come descritte nel Piano di studi.
3. Le discipline concernono principalmente le aree della storia della filosofia, della filosofia sistematica, della sacra scrittura, della teologia fondamentale, dogmatica e morale, della teologia spirituale e liturgica, della patrologia e storia della Chiesa e del diritto canonico. Particolare rilievo è anche dato alle Scienze delle Religioni.
4. Ogni studente deve obbligatoriamente maturare i crediti dei corsi di lingua e di tre seminari.
5. Lo studente è tenuto a maturare i crediti delle discipline complementari ed integrative, nonché delle altre attività formative previste dal piano di studi.
6. Il ciclo di studi si conclude con l'esame di grado al quale corrisponde un appropriato numero di crediti formativi.
7. Il piano di studi per il conseguimento della *Laurea in Scienze Religiose* prevede, secondo il metodo tradizionale di calcolo, un curriculum biennale di quattro semestri, di almeno 70 crediti (35 per anno) pari a 840 ore, dedicati a corsi, seminari, laboratori e tirocini. Secondo il metodo di calcolo in ECTS-CFU, il biennio prevede 120 crediti

(60 per anno) pari a 960 ore. Ogni credito formativo corrisponde a 25 ore d'impegno dello studente.

8. Il programma di studi del biennio prevede l'attivazione di corsi di approfondimento, soprattutto delle discipline teologiche, dei corsi delle discipline specifiche dell'indirizzo specialistico, nonché di discipline complementari e opzionali, di una seconda lingua straniera e di due seminari, laboratori e tirocini.
9. Le discipline si dividono in:
 - a) fondamentali;
 - b) di indirizzo;
 - c) complementari;
 - d) opzionali;
 - e) seminari;
 - f) laboratori;
 - g) tirocini

così come previsti dal piano di studi, approvato dalla Facoltà.

10. Le discipline fondamentali concernono principalmente le aree della teologia sistematica, della teologia pastorale, della teologia e delle scienze delle religioni, della comunicazione religiosa, dell'ecumenismo e delle discipline giuridiche ed ecclesiastiche.
 11. Le discipline di indirizzo caratterizzanti concernono le aree dell'indirizzo specialistico prescelto. In particolare, per l'indirizzo pedagogico-didattico: didattica generale, metodologia e didattica dell'IRC, teoria della scuola e legislazione scolastica, storia delle religioni, scienze della religione, psicologia della religione; per l'indirizzo *pastorale- catechetico-liturgico*: ecumenismo, teologia dei ministeri, teologia **pastorale**, dottrina sociale della Chiesa, II lingua straniera, discipline complementari, comuni ai due cicli.
12. Ogni studente deve maturare obbligatoriamente i crediti del corso di lingua e di due seminari.
13. Lo studente è tenuto a maturare i crediti delle discipline complementari ed integrative, nonché delle altre attività formative previste dal piano di studi.
14. Il ciclo di studi si conclude con l'esame di grado al quale corrisponde un appropriato numero di crediti formativi.
15. Le discipline complementari ed opzionali sono proposte ogni anno dal Consiglio d'Istituto. Esse sono programmate in numero sufficiente per consentire una certa libertà di scelta da parte degli studenti.
16. I seminari consistono in lavori di gruppo su tematiche indicate e si concludono normalmente con una esercitazione scritta.
17. I tirocini sono una modalità di apprendimento in situazione operativa, svolta per l'indirizzo pastorale nei diversi settori pastorali e per l'indirizzo pedagogico nei diversi gradi scolastici.
18. Laboratori affiancano il tirocinio attraverso il confronto ed il metodo cooperativo, lo sviluppo di ipotesi sperimentali e la verifica, nell'integrazione tra teoria e prassi.
19. Il piano di Studi dell'Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto e dalla PFTIM, specifica ulteriormente le varie discipline e l'attribuzione dei crediti.
20. I curricula per eventuali altri indirizzi di specializzazione sono approvati dal Consiglio di Istituto e dalla PFTIM e dalla Congregazione per l'Educazione cattolica.

Art. 41 – Gli esami

1. L'impegno personale degli studenti e il loro progresso nella formazione sono valutati per mezzo di esami orali e scritti e con altre prove, quale la partecipazione attiva alle lezioni e ai seminari, ai laboratori e ai tirocini, la discussione della tesi, l'esame comprensivo orale.
2. Tutti gli insegnamenti impartiti presso l'Istituto, sia fondamentali che di indirizzo o opzionali, seminari, laboratori, tirocini, si concludono con una prova d'esame. Tale prova intende verificare le conoscenze, la capacità espositiva e critica e la competenza acquisita dal candidato nella disciplina studiata.
3. Le prove d'esame nelle singole discipline possono essere orali o scritte a discrezione del docente, tenuto anche conto dell'interesse degli studenti.
4. L'esaminatore competente per ogni disciplina è il docente della stessa o il suo assistente. In caso di legittimo impedimento il Direttore può designare un altro docente dell'Istituto o una Commissione. In casi eccezionali il Direttore può nominare una Commissione esaminatrice con o senza il titolare del corso. Possono essere invitati a far parte di Commissioni esaminatrici membri esterni particolarmente qualificati.
5. Sono ammessi a sostenere la prova d'esame soltanto gli studenti che risultano ad essa regolarmente iscritti ed abbiano partecipato ad almeno due terzi delle ore di lezione assegnate alla relativa disciplina, seminario, laboratorio o tirocinio.
6. Le prove d'esame sono pubbliche e si sostengono esclusivamente nelle aule o nei locali dell'Istituto, indicati dal Direttore.
7. Le modalità di valutazione, le procedure per lo svolgimento degli esami, le rispettive verifiche, e le prove finali richieste per il conseguimento del grado accademico, sono specificate nel Regolamento.

Art. 42 – Formazione permanente

1. L'ISSR, con l'approvazione della Facoltà, può programmare itinerari di formazione permanente per gli operatori pastorali, culturali, scolastici, insegnanti di religione, mediante corsi di aggiornamento, seminari di studio e di ricerca.
2. Le iniziative possono concludersi con relative prove ed esami, per le quali l'Istituto rilascia regolare attestato.

Gradi accademici

Art. 43 – Gradi accademici

1. I gradi accademici conferiti dalla PFTIM tramite l'Istituto sono:
 - a) la **Laurea in Scienze Religiose, (corrispondente al Baccalaureato in Scienze Religiose secondo la denominazione ecclesiastica);**
 - a) la **Laurea Magistrale in Scienze Religiose, (corrispondente alla Licenza in Scienze Religiose secondo la denominazione ecclesiastica).**

Art. 44 – Laurea in Scienze Religiose

1. I requisiti per conseguire la *Laurea in Scienze Religiose* sono:

- a) frequenza al ciclo triennale e superamento delle prove ed esami prescritti;
- b) attestato di conoscenza di una lingua moderna, rilasciato da strutture competenti e conforme agli standard europei;
- c) superamento di un esame comprensivo orale nelle discipline teologiche;
- d) il candidato deve comporre e discutere un elaborato scritto e sostenere un esame sintetico su un apposito tesario davanti a una commissione di almeno tre docenti;

Art. 45 – Laurea Magistrale in Scienze Religiose

1. I requisiti per conseguire la *Laurea Magistrale in Scienze Religiose* sono:
 - a) frequenza al ciclo quinquennale e superamento delle prove ed esami prescritti;
 - b) attestato di conoscenza di due lingue moderne, rilasciato da strutture competenti e conforme agli standard europei;
 - c) **composizione e pubblica discussione di una dissertazione scritta, predisposta sotto la guida di un docente dell'Istituto e in conformità con le norme del Regolamento, che dimostri la competenza acquisita nel campo di specializzazione prescelto.**
2. Con il conferimento della *Laurea Magistrale in Scienze Religiose* la Facoltà dichiara che:
 - a) per l'indirizzo pastorale-catechetico-liturgico, il candidato è idoneo ad assumere incarichi ministeriali o a svolgere particolari compiti di animazione pastorale nell'ambito della Comunità ecclesiale;
 - b) per l'indirizzo pedagogico-didattico, il candidato è idoneo all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pre-universitarie di ogni ordine e grado.
3. Lo studente che abbia conseguito la Laurea Magistrale in un indirizzo, può conseguire il titolo di Laurea Magistrale in altro indirizzo con un curriculum integrativo comprensivo delle discipline e attività, previste per l'indirizzo, e dell'elaborato scritto finale.
4. Lo studente in possesso di titolo di Laurea Magistrale in Scienze Religiose potrà ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, previa richiesta scritta al Preside della Facoltà Teologica, dopo attenta valutazione del curriculum di studi da parte del Consiglio della Facoltà. Lo stesso Consiglio deve stabilire e approvare per ogni candidato un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami.
5. I documenti attestanti il conferimento della Laurea in Scienze Religiose e della Laurea Magistrale in Scienze Religiose sono sottoscritti dalle competenti Autorità Accademiche, secondo la prassi vigente, e recano, oltre l'intestazione della Facoltà e dell'Istituto, l'indicazione del particolare indirizzo seguito dal candidato.

Art. 46 – Corsi post-laurea

1. Altri corsi collegati a particolari curricula di studi (corsi di alta formazione, corsi di aggiornamento, seminari di formazione e altro) nelle discipline teologiche o nelle discipline con queste connesse, possono essere istituiti dal Consiglio d'Istituto e con l'approvazione della Facoltà.

Dal REGOLAMENTO

Articolo 1

L'anno accademico

1. L'anno accademico si articola in due semestri; ha inizio ad ottobre e termina a giugno.
2. Ciascun semestre consta di 12 settimane di insegnamento, il primo semestre inizia ad ottobre e termina a gennaio; il secondo semestre inizia a febbraio e termina a giugno.
3. Il calendario accademico viene predisposto annualmente in conformità con quello della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale.
4. Le lezioni istituzionali vengono sospese durante le sessioni ordinarie d'esame e in occasione di iniziative spirituali e culturali, promosse dalle autorità accademiche.

Articolo 2

I Corsi

1. I corsi dell'ISSR per il conseguimento dei gradi accademici di *Diploma in Scienze Religiose* e del *Magistero in Scienze Religiose* hanno durata semestrale o annuale e comportano un minimo di 12 settimane scolari effettive per semestre.
2. Le lezioni sono distribuite per cinque giorni per settimana e si svolgeranno in orario pomeridiano con inizio alle ore 16.00 e termine alle ore 19.10. Ogni lezione comporta un minimo effettivo di 45 minuti.
3. La consistenza dei singoli corsi/seminari è computata in *credits* secondo la normativa vigente.

Articolo 3

Immatricolazioni e iscrizioni

1. Immatricolazioni ed iscrizioni si effettuano presso l'Ufficio di Segreteria dal 15 Settembre al 5 Novembre o al giorno non festivo immediatamente successivo. In casi particolari il Direttore può autorizzare la ricezione di domande entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi al termine di scadenza. Gli studenti già immatricolati possono rinnovare l'iscrizione annuale entro il 5 novembre.
2. Per l'immatricolazione come studente *ordinario* si richiede:

- a) Domanda di immatricolazione su modulo prestampato;
 - b) Diploma originale di studi medio-superiori; nel caso in cui il documento giaccia altrove bisognerà consegnare la copia autenticata dello stesso insieme alla dichiarazione redatta dall'Ente presso cui è depositato l'atto originale;
 - c) Certificato di nascita e di residenza in carta semplice;
 - d) Lettera di presentazione di persona ecclesiastica, del superiore se religiosi;
 - e) Quattro foto secondo formato tessera, su fondo chiaro;
 - f) Ricevuta del versamento dei contributi richiesti;
 - g) Colloquio con il Direttore o con un Docente da lui incaricato, in cui lo studente dimostri di avere idoneità a frequentare l'Istituto.
3. Per l'immatricolazione come studente *straordinario* vale la procedura di cui sopra, ad eccezione di quanto segue:
- domanda di ammissione su modulo prestampato;
 - certificato sul titolo posseduto.
4. Per gli studenti *uditori* è richiesto:
- domanda di ammissione su modulo prestampato;
 - lettera di presentazione di persona ecclesiastica o del Superiore se religiosi;
 - elenco dei corsi che si desidera seguire;
 - versamento dei relativi contributi amministrativi.
5. L'iscrizione va rinnovata ogni anno entro e non oltre il 5 novembre.
6. Per essere ammessi come studenti ordinari al ciclo che conduce al *Magistero in Scienze Religiose* è necessario essere in possesso del *Diploma in Scienze Religiose* da presentare unitamente a :
- a) domanda di immatricolazione su modulo prestampato;
 - b) ricevuta del versamento dei relativi contributi amministrativi.
7. Gli studenti fuori corso per poter seguire corsi e sostenere esami dovranno essere regolarmente iscritti al "fuori corso". L'iscrizione al fuori corso può essere annuale o semestrale; per il secondo semestre l'iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 15 marzo e può essere ammessa per i successivi 6 anni per il triennio e per i successivi 4 anni per il biennio specialistico.

Articolo 4

Passaggio da studente straordinario a studente ordinario

1. Lo studente straordinario qualora entrasse in possesso *in itinere* delle condizioni previste per l'iscrizione come studente ordinario, deve farne richiesta con domanda scritta al Consiglio di Istituto che, verificata l'esistenza delle condizioni necessarie, ne darà comunicazione ufficiale allo studente. Lo stesso dovrà procedere alla nuova immatricolazione secondo quanto previsto dall'art. 3.
2. In ogni caso sarà richiesta la frequenza di almeno un anno di corso come studente ordinario.

Articolo 5

Decadenza dagli studi

Chi non rinnova l'iscrizione annualmente è considerato decaduto dagli studi. Per riprendere gli studi è necessario rinnovare l'iscrizione e pagare le relative tasse per ogni anno trascorso. Trascorsi 6 anni dall'ultima iscrizione al Triennio per il Diploma in Scienze Religiose, e 3 dall'ultima iscrizione al biennio per il Magistero in Scienze Religiose, viene considerato scaduto il periodo di validità degli esami sostenuti.

Articolo 6

Esami

1. Per ogni anno accademico sono previste tre sessioni di esami nei mesi di febbraio, giugno, settembre
 - a) Per ciascuna sessione sono previsti due appelli distanziati almeno una settimana l'uno dall'altro;
 - b) Le sessioni di esami sono pubbliche e si svolgono presso le sedi dell'Istituto.
2. Per sostenere gli esami lo studente dovrà prenotarsi presso l'Ufficio di Segreteria consegnando gli statini debitamente compilati secondo le modalità stabilite da detto ufficio.
 - a) La prenotazione potrà essere annullata dallo studente entro e non oltre al quinto giorno antecedente l'appello prescelto;
 - b) L'assenza ingiustificata comporta la perdita del diritto a sostenere l'esame nella stessa sessione e un'ammenda definita dal Consiglio per gli Affari Economici.
3. Non sono ammessi spostamenti da un appello all'altro senza autorizzazione del Direttore.
4. Esami in materie correlate ad esami propedeutici potranno essere sostenuti solo se sono stati già superati gli esami dei relativi corsi propedeutici.
5. Per essere ammessi agli esami lo studente deve aver seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Articolo 7

Valutazione degli esami

1. La valutazione degli studenti si effettua tramite verifiche di profitto da parte del Docente titolare del corso. In caso di legittimo impedimento il Direttore può nominare un altro Docente o una Commissione esaminatrice.
2. La votazione viene espressa in trentesimi e verbalizzata sull'apposita camicia firmata all'inizio della prova dallo studente:
 - a) l'esame si ritiene superato a partire dalla votazione minima di 18/30;
 - b) nel caso di prove particolarmente meritevoli, al voto massimo di 30/30 può essere aggiunta la *lode* che vale un punto in più nel computo della media finale;

- c) qualora lo studente, avendo superato la prova, chieda di ripeterla per migliorare la votazione, viene verbalizzata la dizione *ritirato* che non comporta penalizzazione per la media finale, né oneri amministrativi aggiuntivi;
- d) la prova d'esame non superata verrà verbalizzata con la dizione *respinto*;
- e) In ogni caso la prova non potrà essere ripetuta durante la medesima sessione d'esame

Articolo 8

Conseguimento dei Gradi Accademici e relativo punteggio

1. Per conseguire i Gradi Accademici conferiti per mezzo dell'ISSR dalla PFTIM, occorre essere studenti ordinari e aver superato le prove previste dal piano di studi. Sia per il Diploma in Scienze Religiose che per il Magistero in Scienze Religiose, il curriculum si conclude con un esame finale comprendente la discussione e difesa di una dissertazione scritta e un colloquio interdisciplinare che avranno luogo contestualmente.
2. Per il *Diploma in Scienze Religiose* il punteggio si struttura nel seguente modo:
 - a) media dei voti ottenuti negli esami di profitto, seminari, esercitazioni, tirocini, incidenti per 80 punti su 110;
 - b) media dei voti espressi sulla dissertazione scritta dal relatore e dal correlatore, incidente per 10 punti su 110;
 - c) media dei voti espressi dai membri della commissione per la prova finale, comprensiva di discussione della dissertazione e colloquio interdisciplinare finale, incidente per 20 punti su 110;
 - d) ad integrazione del voto finale, il Preside o il suo delegato, sentita la commissione, può attribuire a sua discrezione un massimo di tre punti aggiuntivi per particolari meriti dello studente.
3. Per il *Magistero in Scienze Religiose* il punteggio si struttura nel seguente modo:
 - a) media dei voti ottenuti negli esami di profitto, seminari, esercitazioni, tirocini, incidenti per 70 punti su 110;
 - b) media dei voti espressi sulla dissertazione scritta dal relatore e dal correlatore, incidente per 20 punti su 110;
 - c) media dei voti espressi dai membri della commissione per la prova finale, comprensiva di discussione della dissertazione e colloquio interdisciplinare finale, incidente per 20 punti su 110;
 - d) ad integrazione del voto finale, il Preside o il suo delegato, sentita la commissione, può attribuire a sua discrezione un massimo di tre punti aggiuntivi per particolari meriti dello studente.

Articolo 9

Elaborato finale (Tesi)

1. A decorrere dal secondo semestre del secondo anno di studi per il Diploma in Scienze Religiose e dal secondo semestre del primo anno del biennio specialistico per il Magistero in Scienze Religiose, lo studente può concordare con un Docente dell'Istituto il titolo e le linee essenziali ed il titolo della dissertazione scritta.
2. Il titolo e le linee principali della ricerca vengono concordati con un Docente dell'Istituto e depositato in Segreteria mediante il modulo prestampato firmato dallo studente e controfirmato dal Docente relatore per l'approvazione. Il titolo non può essere cambiato o modificato se non per intervenuti gravi motivi da sottoporre al Direttore dell'Istituto attraverso specifica domanda e rimane riservato per due anni solari dalla data della consegna.
3. La discussione della tesi non può aver luogo prima dei sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio di Segreteria.
4. La domanda di discussione e difesa della tesi va presentata dallo studente dopo aver ottenuto l'approvazione scritta dal Docente relatore
5. Per essere ammesso alla discussione e difesa della tesi, lo studente deve:
 - a) presentare in Segreteria almeno 30 giorni prima della data fissata per la discussione, quattro copie, di cui la prima in originale, con firma di approvazione del Docente;
 - b) assicurare che la tesi per il Diploma in Scienze Religiose sia di almeno 60 pagine dattiloscritte a spazio due con ventidue righe di 60 battute per pagina, minimo 79.200 battute; che la tesi per il Magistero in Scienze Religiose sia almeno di 100 pagine con le medesime caratteristiche tecniche di cui sopra, per un minimo di 132.000 battute.
6. Per ognuna delle tesi depositate il Direttore nomina un Docente Correlatore.

Articolo 10

Esame complessivo finale

1. L'esame finale per il conseguimento dei titoli accademici si svolge in un'unica seduta alla presenza di una Commissione presieduta dal Preside della PFTIM o un suo delegato, dal Direttore o un suo delegato, da almeno tre Docenti dell'Istituto. Ogni candidato ha a disposizione un tempo massimo di 50 minuti. La seduta comprende due momenti di almeno 25 minuti ciascuno:
 - a) Presentazione e discussione della tesi: lo studente dopo aver firmato l'apposita camicia, presenta nelle linee essenziali i contenuti e il metodo di lavoro. Relatore e Correlatore, leggono e depositano agli atti il proprio giudizio scritto sul lavoro. Infine lo studente risponde ai quesiti posti dalla Commissione in riferimento alla tesi.
 - b) Colloquio interdisciplinare finale: il candidato presenta alla Commissione tre tesi scelte nell'ambito di un "tesarlo per il colloquio interdisciplinare finale" predisposto dal Consiglio di Istituto, approvato dalla Facoltà, e pubblicato all'inizio dell'anno accademico conclusivo del curriculum. Il Tesarlo presenta trenta tesi raccolte per aree tematiche; le tre tesi scelte dal candidato dovranno riguardare tre diverse aree.

Articolo 11

Riconoscimento degli studi compiuti altrove

1. Lo studente proveniente da altri Istituti universitari ecclesiastici e statali, può chiedere contestualmente all'immatricolazione il riconoscimento degli studi e la convalida degli esami già superati.
2. La richiesta di convalida va inoltrata in carta semplice alla Segreteria dell'Istituto. Per ciascun esame va inoltre allegato:
 - a) Programma del corso seguito risultante dai programmi ufficiali dell'Istituto di provenienza;
 - b) Certificato rilasciato dalla Segreteria dell'Istituto di provenienza, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione, indicando il numero dei credits assegnati al corso, la data e la votazione della prova d'esame, nome del Docente e testi utilizzati.
3. Le decisioni in merito sono assunte, in maniera inappellabile, dalla competente Commissione dell'Istituto, secondo gli orientamenti della PFTIM.
4. L'esito della richiesta di convalida è comunicato a mezzo avviso posto all'Albo dell'Istituto entro il mese di novembre. Agli esami convalidati è attribuita una valutazione in CFU.
5. La richiesta di convalida non esime dall'obbligo di frequenza del corso per il quale viene chiesta fino a quando non interviene la decisione definitiva della competente commissione.